CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (Relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 25 settembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Berbenno (BG)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Berbenno, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri il 13 agosto 2025 ed acquisita al protocollo Cdc n. 105 in pari data;

VISTA l'ordinanza n. 209 del 14 agosto 2025, con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione della richiesta di parere nell'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Berbenno (BG) in data 12 agosto 2025 ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere *ex* art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Sul piano fattuale, rappresenta che l'istanza scaturisce dalla missiva pervenuta all'Amministrazione in data 28 luglio 2025, con la quale un Avvocato del libero foro ha chiesto "*il pagamento delle spese legali di competenza*" di una "*ex dipendente* [*omissis* – ndR] *… all'epoca dei fatti dipendente del Comune di Berbenno, per la vicenda penale di cui al registro generale* [*omissis* – ndR] *relativa alla sentenza* [*omissis* – ndR]", peraltro acclusa alla stessa richiesta di parere.

Precisa al riguardo il Sindaco che la dipendente era imputata per due capi, il primo *ex* artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. (reato continuato di abuso d'ufficio in concorso con altri soggetti), il secondo *ex* 110 e 476 c.p. (concorso nella falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), laddove la sentenza "*ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del primo capo di imputazione in quanto lo stesso non costituisce più reato e del secondo capo in quanto nel frattempo è intervenuta la prescrizione*".

La pronuncia stessa puntualizza in particolare che "*devono … essere disattese tutte le richieste assolutorie in quanto dalla parziale istruttoria sinora svolta non risulta l'evidenza dell'innocenza degli imputati né dell'insussistenza dei fatti contestati, come richiesto dall'art. 129 II comma c.p.p.*".

A fronte di ciò, prosegue la missiva del Sindaco, la Giunta comunale nel 2019 "*aveva deliberato di prendere atto della nomina dei legali di fiducia della dipendente e altri soggetti, prevedendo l'eventuale rimborso delle spese in caso di mancanza di conflitto di interessi*".

Sul piano giuridico, per converso, la richiesta richiama l'art. 59 C.C.N.L. 16 novembre 2022 [Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019/2021 – ndR], evidenziando che "*se è pacifico il rimborso spese perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per quanto riguarda il primo capo di imputazione, non prevede invece la seconda casistica, e cioè quella della prescrizione (ancora meno dettagliato è il previgente articolo 28 del C.C.N.L. 14/9/2000)*".

Conclusivamente, il Sindaco formula i seguenti quesiti:

a) "*è possibile, nel rispetto di tutte le altre condizioni, riconoscere al dipendente in servizio all'epoca dei fatti (o al segretario comunale nel caso anch'esso le richieda) le spese legali sulla prescrizione, e se no, come deve essere considerato l'importo della parcella non essendo essa suddivisa per capi di imputazione?*";

b) "*è possibile, nel rispetto di tutte le altre condizioni, riconoscere al dipendente in servizio all'epoca dei fatti (o al segretario comunale nel caso anch'esso le richieda) le spese su eventuali altri gradi di giudizio attivati dal dipendente stesso in ricorso alla presente sentenza che ha visto l'imputato non condannato?*".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, occorre scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) nonché gradatamente sotto quello oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

2. Ai fini dell'ammissibilità soggettiva la richiesta deve essere avanzata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati a formulare istanza in base all'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 cit.: di qui l'ammissibilità soggettiva della domanda di parere in esame, in quanto formulata dal Sindaco *ex* art. 50, comma 2, TUEL.

3. A differenti conclusioni si deve invece pervenire in punto di ammissibilità oggettiva, posto che la richiesta si interroga espressamente sull'eventualità di un rimborso delle spese legali in favore di una ex dipendente comunale, da parte dell'Ente stesso.

Al riguardo, mette conto richiamare il costante orientamento della giurisprudenza contabile in ipotesi consimili, che ha espressamente rimarcato come l'intera materia del rimborso delle spese legali esuli dal perimetro della contabilità pubblica (cfr. *ex plurimis* del. n. 1/2022/PAR di questa Sezione, specialmente § 3 ss., nonché del. n. 30/2022/PAR).

In tal caso infatti, come osservato dalla Sezione delle Autonomie, si verte su

"*fattispecie i cui profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede*", venendo a mancare "*quei caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore*" (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, risolutiva di specifica questione di massima, e dunque vincolante per ciascuna Sezione regionale di controllo). Pertanto "*appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame) sul bilancio*" (*ibidem*; sempre della Sezione Autonomie, in precedenza, si v. anche del. n. 5/2006).

La perdurante vigenza di tali conclusioni, si noti, è stata recentemente ribadita anche dal pronunciamento di altra Sezione (cfr. Sez. controllo Basilicata, del. n. 38/2025/PAR ed i precedenti ivi menzionati).

4. Sotto differente angolazione, non coglie nel segno il richiamo svolto dall'Ente istante all'art. 59 del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali: ciò, al contrario, comprova che la richiesta in esame si sovrappone alla materia giuslavoristica pubblica, ove il Legislatore è intervenuto devolvendo chiare attribuzioni in capo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, cui ben potrebbe indirizzarsi la richiesta *de qua*.

Sul tema, d'altronde, questo Consesso ha chiarito che "*l'articolo 46 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) una specifica funzione in tema di interpretazione delle clausole dei contratti collettivi ai fini di una loro uniforme applicazione*", sicché "*il consolidato orientamento della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo formatosi nell'esercizio dell'attività consultiva esclude che sulla materia de qua le Sezioni regionali possano rendere pareri in ragione della esistenza di una specifica disciplina di legge*" (così delibera n. 1/2022/PAR cit., § 5; nella giurisprudenza di questa Sezione, si v. altresì del. n. 71/2021/PAR).

5. In disparte quanto sopra, va soggiunto che la puntuale declinazione del nominativo della dipendente interessata, il richiamo agli estremi della sentenza e l'indicazione degli altri profili fattuali denotano la carenza del criterio della generalità e astrattezza del quesito, il che *a fortiori* preclude un responso da parte del Collegio.

6. In ragione dei su esposti rilievi – e fermo restando l'assorbente rilievo contenuto nella sentenza fornita dal Sindaco, circa l'insussistenza della fattispecie *ex* art. 129, co. 2 c.p.p., nei termini dianzi illustrati – la richiesta in esame risulta pertanto inammissibile sul piano oggettivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.

il Relatore
(Francesco Testi)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
1 ottobre 2025
Il Funzionario preposto al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)